

Allegato A)

S T A T U T O
AZIENDA SERVIZI
MUNICIPALIZZATI Srl

Articolo 1 - (Denominazione)

E' costituita, ai sensi dell'art. 115 del DLgs. 267/2000, la società a responsabilità limitata denominata "**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.R.L.**", in sigla "**A.S.M. S.R.L.**" La società è costituita per effetto della trasformazione dell' Azienda Speciale "ASM".

Articolo 2 - (Sede)

La società ha sede nel Comune di Molfetta, all'indirizzo risultante presso il competente registro delle Imprese. E' facoltà dell'organo amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del citato Comune. L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso spettano ai soci.

Articolo 3 - (Durata)

La durata della società è fissata al 31 Dicembre 2060 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'Assemblea dei Soci.

Art. 4 - (Oggetto)

La società, nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge (anche regolamentari), ha per oggetto l'attività di gestione di servizi ambientali e di igiene urbana ed in particolare:

- la raccolta dei rifiuti urbani e speciali;
- il trasporto dei rifiuti a centri di smaltimento e recupero;
- la promozione, lo studio e l'organizzazione di sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti ed il loro smaltimento nonché di sistemi integrati di incentivazione per la diminuzione della produzione di rifiuti;
- lo studio e l'organizzazione di sistemi integrati per la raccolta dei rifiuti ed il loro smaltimento.
- la gestione di discariche e di impianti per lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, per la selezione, il pretrattamento ed il trattamento di materiali rivenienti dalla raccolta differenziata nonché di impianti funzionali alle varie fasi e per la valorizzazione dei prodotti risultanti dalle attività svolte;
- le attività di disinfezione e disinfestazione;
- la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e lo svolgimento di tutti i servizi connessi, compresi quelli della gestione del verde e della rasatura dell'erba nei cigli stradali e negli spazi pubblici in genere;
- la manutenzione del territorio, dell'ambiente e dell'arredo urbano;
- la bonifica ed il ripristino di luoghi inquinati;
- l'assistenza tecnica ad aziende operanti in settori analoghi, connessi o affini, nei limiti consentiti dalla vigente normativa;
- la promozione di iniziative volte alla tutela ambientale ed alla corretta gestione del territorio.

La società potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse, collegate, strumentali o conseguenti a quelle sopra indicate ed in particolare, nell'ambito delle dette attività,

la società potrà svolgere, nei modi ed entro i limiti consentiti dalla legge, attività finalizzate all'utilizzazione, diretta o indiretta, di energia prodotta da fonti alternative.

La società potrà operare in ogni campo che abbia attinenza con la salvaguardia ed il risanamento dell'ambiente, come nei settori delle acque, dell'inquinamento atmosferico ed energetico, della produzione e distribuzione di energia eseguendo studi, sperimentazioni e progettazioni, realizzando e gestendo impianti tecnici ed opere, nonché prestando assistenza tecnica, organizzativa e gestionale per le attività menzionate, anche in ordine alla formazione del personale, avvalendosi di strutture proprie o ad essa collegate.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà partecipare a pubblici appalti, anche in associazione temporanea con altri soggetti.

Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà acquistare, vendere, permutare e gestire beni immobili di qualunque genere e destinazione, nonché macchinari, attrezzature ed impianti.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie personali e reali.

Essa potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui alla Legge n. 1 del 1991, disciplinante le società di intermediazione mobiliare), nonché compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle seguenti attività:

- attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e sue modifiche e integrazioni;
- sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 216 del 1974 e successive modificazioni;
- esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di cui all'art. 4 comma secondo della Legge n. 197 del 5 luglio 1991;
- erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal Ministro del Tesoro con Decreto 27 settembre 1991 pubblicato sulla G.U. n. 227 del 1991;
- tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Articolo 5 - (Capitale sociale)

Il capitale sociale è stabilito in Euro 1.114.349,00 (unmilionecentoquattordicimilatrecentoquarantanove/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Può essere aumentato anche con conferimenti in natura e/o comunque con il conferimento di qualsivoglia elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, con espressa esclusione delle prestazioni di opera o di servizi.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data di adozione della deliberazione.

Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale deve essere esercitato dai soci entro il termine stabilito nella delibera, comunque non inferiore a quello minimo indicato dalla legge.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

L'ingresso di nuovi soci potrà avvenire a seguito di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione (salvo il diritto di recesso ex art. 2481 bis c.c.) oppure a seguito di cessione di quote.

Resta fermo in ogni caso che i soci "privati" (cioè diversi dagli Enti indicati nel primo comma, primo periodo, dell'art. 115 del D. Lgs. n. 267/2000) dovranno essere individuati secondo le procedure e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle norme di legge vigenti e che la loro quota di partecipazione non potrà essere uguale o superiore a quella pubblica.

Articolo 6 - (Finanziamento dei soci - titoli di debito)

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci incontra i limiti previsti da inderogabili disposizioni di legge.

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci.

La società può emettere titoli di debito per una somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 2483 c.c.

Articolo 7 - (Domiciliazione)

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta da formale comunicazione fatta alla

società da ciascuno dei detti soggetti ovvero, in mancanza, dal Registro delle Imprese.

Articolo 8 - (Trasferimento delle quote di partecipazione)

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili esclusivamente in favore di:

- a) Enti Territoriali;
- b) altre Società a totale partecipazione pubblica;
- c) altri Enti o Istituzioni Pubbliche;
- d) soggetti privati individuati secondo le procedure di legge.

E' vietato il trasferimento di quote da parte del socio privato individuato mediante procedura ad evidenza pubblica.

Ricorrendone i presupposti, resta salva l'applicazione dell'art. 2469, secondo comma, c.c..

Articolo 9 - (Organi Sociali)

Sono organi della società:

- L'assemblea dei soci
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

Articolo 10 - (Assemblea dei soci)

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno:

- entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

Articolo 11 - (Convocazione dell'Assemblea dei soci)

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nella sede sociale o in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, mediante avviso comunicato ai soci tramite mezzi di comunicazione (raccomandata A.R., telegramma, fax, posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, o attraverso consegna di raccomandata a mano (datata e sottoscritta per ricevuta), almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti validamente costituita.

L'assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità

di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'Assemblea tutti i componenti dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale, se nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'Assemblea dei soci delibera:

- in prima convocazione, con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale;

- in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti in proprio o per delega.

E' richiesta la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale per le delibere relative a:

a) modificazioni dello statuto;

b) operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell' oggetto sociale;

c) emissioni di titoli del debito;

d) trasformazione, fusione e scissione della società.

Sono fatte salve inderogabili disposizioni di legge che richiedono maggioranze più elevate o l'unanimità.

Articolo 12 - (Partecipazione all'Assemblea dei soci)

Hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 13 - (Presidenza dell'Assemblea dei soci)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di quest'ultimo, l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra gli amministratori intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

Articolo 14 - (Materie riservate all'Assemblea dei soci)

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente

Statuto.

Sono inderogabilmente riservate all'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la designazione, tra essi, del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci;
- d) la determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) le modifiche dell'atto costitutivo;
- f) l'autorizzazione all'acquisizione o alla cessione di partecipazioni in società o enti per importi superiori a euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi).

Articolo 15 — Il Consiglio di Amministrazione

(Composizione e durata in carica - Nomina - Revoca)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, anche non soci. La nomina degli amministratori compete ai soci, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati con la delibera di trasformazione.

Ai sensi dell'art. 2468 c.c., il socio unico Comune di Molfetta, con provvedimento adottato dall'organo competente, ha diritto di designare gli amministratori.

In caso di cessione della sua partecipazione, in tutto o in parte, ad altri Enti pubblici territoriali, tale diritto si trasferisce agli Enti cessionari proporzionalmente alla quota acquistata.

Alla Società si applicano le disposizioni di legge previste per le nomine dei Consigli di amministrazione nelle società a capitale interamente pubblico, fin quando applicabili.

Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono d'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art 2382 del Codice Civile.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

E' consentita la revoca di uno o più amministratori, anche in assenza di giusta causa.

Si applica l'art. 2383, terzo comma, c.c..

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il compenso determinato dall'Assemblea all'atto della nomina. Agli amministratori non sono attribuibili né percentuali di partecipazione agli utili, né indennità di cessazione di carica.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile

Se nel corso dell'esercizio vengono meno uno o più consiglieri, quelli rimasti in carica dovranno convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo amministrativo.

Articolo 16 - (Riunioni e deliberazioni del Consiglio)

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata A.R. o telefax o telegramma o posta elettronica oppure mediante raccomandata a mano (datata e sottoscritta per ricevuta), contenenti l'ordine del giorno da spedirsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun sindaco effettivo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, oppure, in sua assenza dal consigliere più anziano d'età.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Il Consiglio si considera validamente costituito, anche in difetto di regolare convocazione, ove siano presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci Effettivi.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale che, trascritto su apposito libro, tenuto a norma di legge, è firmato dal Presidente, o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione possono invitare, per chiarimenti e comunicazioni, persone estranee al Consiglio stesso; tali invitati non possono comunque essere presenti al momento del voto.

Il Direttore Generale interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione esprimendo un parere consultivo.

Articolo 17 - (Poteri del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandati tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli che, ai sensi di legge e del presente statuto, sono riservati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, eccezion fatta per gli atti di straordinaria amministrazione e nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2381 Cod. Civ., può delegare proprie attribuzioni a uno o più amministratori delegati, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega.

Sono in ogni caso considerati atti di straordinaria amministrazione l'effettuazione di investimenti pari o superiore a euro 75.000,00 (settantacinquemila e zero centesimi), l'assunzione dei dirigenti, il conferimento di incarichi di consulenza esterna di importo superiore a euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi).

Il Consiglio di Amministrazione, nella persona del proprio Presidente o di chi ne fa le veci, è tenuto a comunicare preventivamente ai soci l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ad inviare un Bilancio trimestrale entro 40 gg. dalla chiusura del trimestre.

Articolo 18 - (Conflitto di interessi)

Devono essere autorizzate con decisione dei soci le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società, fermo il disposto di cui agli artt. 2475 bis e ter del Codice Civile.

Articolo 19 - (Il Presidente)

In caso di assenza, di impedimento o comunque di impossibilità ad esercitare le funzioni proprie della carica da parte del Presidente, le relative funzioni saranno svolte dall'Amministratore più anziano per età.

Nei rapporti con i terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza, impedimento o impossibilità di questi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) propone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi strategici della Società;
- b) stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte formulate dal Direttore Generale;
- c) adotta, nell'interesse della Società, anche su proposta del Direttore Generale, qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, altrimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e/o del Direttore Generale, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva e comunque provvedendo a convocare il Consiglio di Amministrazione non oltre dieci (10) giorni liberi dall'adozione del provvedimento;
- d) sovrintende all'esercizio dei poteri attribuiti al Direttore Generale dal presente

statuto;

e) esercita ogni altra competenza a lui attribuita dalla legge, dal presente statuto o a lui delegata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2381 c.c..

Articolo 20 - (Rappresentanza legale della società e poteri del Presidente del Consiglio)

La rappresentanza legale della società verso terzi ed in giudizio spetta al Presidente o a chi ne fa le veci. La firma sociale spetta al Presidente.

La firma per la società spetta altresì a coloro i quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito procura e nell'ambito dei poteri conferiti, salvo quanto previsto dall'art. 2475 bis c.c..

Articolo 21 - Il Direttore Generale (Nomina - Poteri)

Il Direttore Generale da scegliersi tra persone dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa, è nominato dall'Assemblea dei soci.

L'incarico di Direttore Generale ha una durata di tre (3) anni ed è rinnovabile.

All'atto della nomina del Direttore Generale, l'Assemblea dei Soci attribuisce le relative mansioni.

Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla società senza autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.

Durante il triennio il Direttore non può essere revocato se non per giusta causa o giustificato motivo o comunque per motivi riguardanti la funzionalità e la efficienza dell'Azienda.

In caso di assenza od impedimento o comunque di impossibilità aventi carattere temporaneo ad esercitare le funzioni proprie della carica da parte del Direttore Generale, le relative funzioni saranno svolte da un sostituto con qualifica dirigenziale individuato dal Consiglio di Amministrazione, salva la facoltà dell'Assemblea dei Soci di procedere alla nomina del sostituto in caso di assenza o impedimento per un periodo temporale continuativo superiore ai 60 giorni.

Articolo 22 - Controllo legale dei conti e controllo contabile (Composizione — durata in carica - attribuzioni)

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, fatta eccezione per i primi Sindaci che sono nominati con la delibera di trasformazione.

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri Effettivi e 2 (due) Supplenti. Esso dura in carica per 3 (tre) consecutivi esercizi sociali, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti.

Al Collegio Sindacale sono affidati i poteri e le attribuzioni previsti dal Codice Civile e dalle leggi vigenti.

La revisione legale è esercitata dal Collegio Sindacale al quale può essere attribuito anche il controllo contabile.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio, i sindaci delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo nonché i soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dall'art 2399, c. 1 del c.c..

Le cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di Sindaco sono quelle contemplate nell'art. 2399 del Cod. Civile.

Articolo 23 - (Riunioni e deliberazioni del Collegio Sindacale)

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa del presidente. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. La tenuta del libro è a cura del Collegio Sindacale a norma dell'art. 2421 del c.c. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell' adunanza;
- b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e del consiglio di amministrazione.

Articolo 24 - (Responsabilità)

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Articolo 25 - (Compensi del Collegio Sindacale)

I compensi dei Sindaci sono determinati dall'Assemblea all'atto della loro nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, ai sensi dell'art. 2402 c.c.. I compensi del primo Collegio Sindacale sono stabiliti nella delibera di trasformazione.

Articolo 26 - (Esercizio sociale - Bilancio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno

Entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del Bilancio di esercizio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale. Tali documenti, previo esame dei sindaci sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il bilancio deve essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

Articolo 27 - (Distribuzione degli utili)

Gli utili del Bilancio sono ripartiti nel modo seguente:

- a) il cinque per cento (5%) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale Sociale;
- b) il venti per cento (20%) a incremento del fondo rinnovo impianti, da utilizzare anche per finanziamento di studi per applicazioni tecnologiche avanzate, finalizzate a potenziare l'efficienza degli impianti ed a ridurre i costi di gestione;
- c) il residuo ai soci in proporzione alle quote di capitale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea in sede di approvazione di bilancio cui tali utili netti si riferiscono, da adottare con le maggioranze prescritte per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 28 - (Diritto di recesso)

Il diritto di recesso compete al socio che non ha consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla fusione o scissione della società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, c.c. ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio.

Si applica l'art. 2473 c.c.-

Nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato dal socio privato scelto mediante procedura ad evidenza pubblica, il Consiglio di amministrazione convoca tempestivamente l'Assemblea dei soci al fine di adottare gli atti necessari e/o per garantire che la Società possa continuare ad operare nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 29 - (Scioglimento e liquidazione)

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina dei liquidatori, fissandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

Articolo 30 - (Foro Competente)

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Articolo 31 - (Clausola Compromissoria)

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale. La soppressione della presente clausola deve essere approvata da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 32 - (Disposizioni finali e transitorie)

La società conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra pertanto nella gestione di tutte le attività ed in tutti i rapporti attivi e passivi dell'azienda originaria speciale. In particolare, "A.S.M. S.R.L." succede ad ASM - Azienda Speciale del Comune di Molfetta - nei rapporti di lavoro, nei contratti attivi e passivi ed in ogni genere di obbligazione o di diritto, nella titolarità delle convenzioni, concessioni, autorizzazioni, licenze e nella proprietà degli impianti e dei beni, compresi i pacchetti azionari, acquisiti secondo il precedente ordinamento.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.